

STATUTO

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art. 1

Per iniziativa della Banca di Credito Cooperativo di Roma (già denominata Cassa Rurale ed Artigiana di Roma) è costituita, ai sensi e per gli effetti della legge 15 aprile 1886 numero 3818, una società di mutuo soccorso con la denominazione **"CRA-MAS - Mutua di Assistenza Sanitaria integrativa e di servizi tra i soci e i dipendenti delle società appartenenti al sistema delle banche di credito cooperativo rappresentato da Feder-casse - Società di Mutuo Soccorso"**, in forma abbreviata **"CRA-MAS SMS"**.

Art. 2

La società ha sede in Roma.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione possono essere istituite sedi secondarie, uffici, filiali purché nell'ambito del territorio nazionale.

La società di mutuo soccorso può articolare la propria attività in sezioni territoriali, aziendali e di categoria. Apposito regolamento fissa le norme di costituzione e funzionamento delle sezioni, nonché le modalità di aggregazione ed i rapporti con gli organismi mutualistici e associativi.

Art. 3

La società ha la durata fino al 31/12/2070, e potrà essere prorogata a norma di legge.

Essa aderisce alla Confcooperative.

Art. 4

La società di mutuo soccorso ispirandosi ai principi dell'insegnamento sociale cristiano e ai principi cooperativi della mutualità integrativa volontaria, opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, proponendosi di migliorare le condizioni sanitarie, sociali e culturali dei propri soci e dei loro familiari, promuovendo lo sviluppo della solidarietà tra gli stessi.

Essa pertanto si propone, in via principale e nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali, di:

- a) promuovere e gestire direttamente o in convenzione un sistema mutualistico integrativo e complementare del servizio sanitario nazionale, potendo a tal fine costituire un apposito fondo mediante contributi dei soci ed apporti o contributi di terzi;
- b) erogare servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;
- c) erogare contributi economici e di servizi per l'assistenza ai soci che si trovino in condizioni di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari in assenza di provvidenze pubbliche;
- d) promuovere forme di assistenza di gruppo anche mediante coperture assicurative, ovvero attraverso la formula della mu-

tualità mediata al fine di rendere possibile per i soci e i loro familiari l'accesso a prestazioni medico-chirurgiche ospedaliere ed extraospedaliere nel settore privato attraverso forme particolari di convenzionamento e nell'ambito dell'assistenza integrativa al Sistema Sanitario Nazionale nei limiti consentiti dalla vigente normativa.

La società potrà inoltre, in via secondaria ed accessoria, promuovere attività nei settori dell'informazione, educazione e prevenzione sanitaria, nonché nella diffusione dei valori mutualistici.

Le prestazioni di cui al presente articolo possono essere svolte anche attraverso l'istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui al D.Lgs 502\92 e successive modificazioni.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, la società di mutuo soccorso può stipulare convenzioni con strutture sanitarie, parasanitarie, centri di assistenza, aziende di credito, compagnie di assicurazione ed ogni altro ente pubblico e privato.

La società potrà inoltre compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Le attività di cui al presente articolo dovranno essere svolte secondo le modalità e sulla base dei requisiti previsti dalle

vigenti norme di legge.

Previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione la società potrà partecipare - ma non come oggetto prevalente e non nei confronti del pubblico - a consorzi ed enti la cui attività è ritenuta utile ai fini dello sviluppo e del raggiungimento degli scopi della società di mutuo soccorso.

La società può svolgere tutte le attività previste dalla legge n. 3818/1886, modificata dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, ma non può svolgere alcun tipo di attività d'impresa.

SOCI

ART. 5

Il numero dei soci è illimitato. I soci si possono suddividere nelle seguenti categorie:

- a) soci ordinari;
- b) soci sostenitori.

Possono essere soci ordinari le persone fisiche che siano soci o dipendenti della Banca di Credito Cooperativo di Roma, a condizione che intrattengano un rapporto di conto corrente presso la stessa Banca.

Possono essere soci ordinari le persone fisiche che siano soci anche di altre banche di credito cooperativo aderenti al Gruppo Bancario ICCREA che abbiano preliminarmente concluso apposito accordo con CRAMAS SMS.

Possono essere soci sostenitori le persone giuridiche che per mezzo dei propri apporti intendano partecipare a programmi

pluriennali finalizzati allo sviluppo della società e/o sostenere economicamente in ogni forma possibile l'attività della società di mutuo soccorso. Essi tuttavia non godono dell'erogazione delle prestazioni e non hanno diritto ad alcuna remunerazione a fronte delle proprie contribuzioni.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Art. 6

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione.

La domanda deve indicare:

- a) nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e attività svolta;
- b) l'impegno a versare la quota di ammissione, i contributi sociali e gli apporti dovuti per le prestazioni della società di mutuo soccorso;
- c) l'impegno di osservare le disposizioni contenute nello statuto e gli eventuali regolamenti interni e di sottostare alle delibere prese dagli organi sociali;
- d) l'impegno a comunicare alla Società, con raccomandata A.R., la variazione del proprio domicilio ai fini delle comunicazioni esimando, in caso contrario, la Società da ogni responsabilità.

Essendo i soci sostenitori persone giuridiche, la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e deve indicare:

a) denominazione o ragione sociale, sede legale, oggetto sociale e data di costituzione;

b) l'impegno al versamento della quota di ammissione alla società;

c) le eventuali contribuzioni necessarie ed idonee al conseguimento degli scopi sociali;

d) impegno di osservare le disposizioni contenute nello statuto e gli eventuali regolamenti interni e di sottostare alle delibere prese dagli organi sociali.

Alla domanda dovrà essere allegato l'estratto della deliberazione dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione.

Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione.

Art. 7

Il vincolo sociale si costituisce dalla data di accettazione della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione ed è subordinato al pagamento della quota di ammissione.

Il diritto alle prestazioni sorge dopo il pagamento della quota di ammissione e dei contributi sociali, trascorso l'eventuale periodo di carenza nei termini e con le modalità fissate dal regolamento interno che disciplina le prestazioni garantite.

Art. 8

Il socio può recedere, oltre che nei casi previsti dalla Legge, quando ritiene di non trovarsi nella condizione di parte-

cipare al raggiungimento degli scopi sociali, dandone comunicazione per iscritto al Consiglio di Amministrazione. Il recesso ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la comunicazione perviene alla Società.

Dal giorno in cui ha effetto il recesso viene meno il diritto del socio recedente e dei relativi familiari beneficiari a conseguire prestazioni a carico della società di mutuo soccorso, senza pregiudizio dei diritti acquisiti.

Dalla stessa data di efficacia del recesso cessa l'obbligo della contribuzione, senza diritto a rimborsi di somme già pagate a tale titolo.

Il socio sostenitore, oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere in ogni momento dalla Società. Il recesso ha effetto dalla notifica alla Società della relativa comunicazione.

Art. 9

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal Consiglio di Amministrazione essere escluso il socio che:

- a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la società, oppure fomenta dissidi o disordini fra i soci;
- c) svolge attività in contrasto o concorrente con quella della società;
- d) non osserva le disposizioni contenute nello statuto o

nel regolamento previsto dall'art. 30 oppure le deliberazioni

legalmente prese dagli organi sociali competenti;

e) senza giustificati motivi, non adempie puntualmente gli

obblighi assunti a qualunque titolo con la Mutua.

f) che non provveda a versare i contributi associativi al

fine dell'erogazione delle prestazioni contemplate

dall'oggetto sociale nei modi e nei termini stabiliti annual-

mente dal Consiglio di Amministrazione.

Nei casi indicati alle lettere d), e) ed f) il socio inadem-

piante deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata,

a mettersi in regola, e la esclusione potrà aver luogo solo

trascorsi 30 giorni dal detto invito e sempreché il socio si

mantenga inadempiente.

Il socio escluso dalla società non ha diritto al rimborso dei

contributi pagati e perde il diritto alle prestazioni della

Mutua dalla data della delibera di esclusione unitamente ai

propri familiari beneficiari.

Art. 10

Entro centottanta giorni dalla morte del socio uno dei suoi

eredi, se in possesso dei requisiti di ammissione indicati

dall'articolo 5, congiuntamente indicato dagli altri, può pre-

sentare la domanda di ammissione di cui all'articolo 6, chie-

dendo così di subentrare in luogo del socio defunto; a tale

domanda deve essere accompagnato l'elenco degli eventuali suoi

familiari conviventi producendo certificato di stato di fami-

glia.

Il Consiglio di Amministrazione, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione, esamina la domanda e delibera in merito.

I dipendenti della Banca di Credito Cooperativo di Roma, che cessino il rapporto di lavoro per sopraggiunta età di pensionamento, possono conservare la qualità di socio, purché intrattengano un rapporto di conto corrente ordinario con la stessa Banca e presentino espressa richiesta entro 90 (novanta) giorni dal raggiungimento dell'età di pensionamento, sottoscrivendo altresì l'apposito modulo di addebito dei contributi sociali.

Art. 11

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma dell'articolo 6 devono essere comunicate a mezzo posta ordinaria o posta elettronica ordinaria.

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma dell'articolo 9 devono essere comunicate all'interessato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o **posta elettronica certificata** e sono immediatamente esecutive. Contro le medesime deliberazioni di esclusione, l'interessato può ricorrere all'arbitro di cui all'art. 28. Il ricorso non ha effetto sospensivo e, a pena di decadenza, deve essere proposto con lettera raccomandata entro sessanta giorni dal ricevimento della deliberazione.

Art. 12

Il patrimonio della società è costituito:

a) dal fondo di dotazione che è variabile ed è formato dalle quote di ammissione versate dai soci ordinari, in misura non inferiore a 25 (venticinque) Euro per ciascun socio e dalle quote di ammissione versate dai soci sostenitori, in misura non inferiore a 25 (venticinque) Euro per ciascun socio. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di determinare l'importo delle quote di ammissione in misura fissa, purché nel rispetto dei limiti minimi anzidetti;

b) dalla riserva legale alla quale deve essere destinato almeno il 30% (trenta per cento) degli avanzi netti di esercizio di cui all'art. 14, qualunque sia l'ammontare della stessa;

c) da eventuali riserve straordinarie formate con contributi, lasciti o donazioni. I lasciti e le donazioni che la società di mutuo soccorso avesse a conseguire per un fine determinato ed avente carattere di perpetuità saranno tenuti distinti dal restante patrimonio sociale, e le rendite relative dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donatore.

Le disponibilità finanziarie del patrimonio sociale sono generalmente impiegate in titoli di stato o garantiti dallo stato o in depositi presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma o in immobili.

Il patrimonio sociale è destinato in via esclusiva al raggiun-

gimento degli scopi sociali previsti dal presente statuto.

Pertanto i soci non potranno per nessun motivo addivenire alla ripartizione del patrimonio sociale e tantomeno richiedere il rimborso della quota di adesione, nemmeno all'atto dello scioglimento della Società di Mutuo Soccorso. Più in generale, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto sociale.

Art. 13

Gli importi dei contributi dovuti dai soci al fine dell'erogazione delle prestazioni contemplate dall'oggetto sociale, dovranno essere versati nella misura secondo le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 14

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) ed ogni sua modificazione e integrazione, in conformità con gli indirizzi e con i modelli definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 marzo 2020.

L'eventuale avanzo netto d'esercizio risultante dal bilancio sarà destinato in misura non inferiore al 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale e, per l'eventuale rimanenza, ai fondi di riserva indivisibili previsti per legge, secondo quanto deliberato dall'assemblea dei soci.

Il bilancio di ciascun esercizio, approvato dall'Assemblea dei Soci secondo quanto previsto dall'art. 16, comprensivo delle relazioni accompagnatorie e della delibera di approvazione, deve essere depositato nel Registro delle Imprese, sezione delle imprese sociali e/o, quando ne ricorrano le condizioni, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nel rispetto delle disposizioni e dei termini di legge.

ORGANI SOCIALI

Art. 15

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Organo di Controllo.

Art. 16

L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del bilancio almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrati-

vo nella relazione sulla gestione, entro centottanta giorni.

L'assemblea ordinaria delibera altresì per:

a) nominare gli Amministratori, l'Organo di Controllo, il revisore legale dei conti o la società di revisione nei casi previsti dalla legge ovvero per volontà dei soci;

b) determinare il compenso degli Amministratori e dell'Organo di Controllo, a norma del successivo articolo 25;

c) l'eventuale responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

d) ogni altra materia attribuita dalla legge o dal presente statuto alla competenza dell'assemblea.

L'assemblea straordinaria delibera per:

a) le modifiche al presente statuto, ivi compresa la proroga della società;

b) lo scioglimento anticipato della società di mutuo soccorso;

c) la nomina dei liquidatori;

d) ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art. 17

Il Consiglio di Amministrazione potrà convocare l'assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale; il Consiglio di Amministrazione potrà comunque convocarla in luogo diverso dalla sede sociale purché nel territorio nazionale.

L'assemblea dovrà essere convocata senza ritardo, quando ne sia fatta richiesta per iscritto da tanti soci che rappresen-

tino almeno un decimo dei soci stessi oppure dall'Organo di Controllo.

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, dovrà essere fatta a mezzo di avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, inviato per posta entro il quindicesimo giorno antecedente la data della prima convocazione. In alternativa, l'avviso di convocazione può essere affisso entro gli stessi termini presso la sede sociale e pubblicato sul sito internet della società.

Nel suddetto avviso potrà essere indicata anche la data dell'eventuale seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima.

Art. 18

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente e rappresentata la maggioranza dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati nelle adunanze.

L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente e rappresentata la maggioranza dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.

Tuttavia, quando si tratta di deliberare sullo scioglimento

anticipato della società, l'assemblea per essere valida deve essere costituita, tanto in prima che in seconda convocazione, almeno da 1/5 (un quinto) dei soci e le deliberazioni relative devono essere prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.

Le votazioni sono sempre palesi.

I membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo sono nominati sulla base di liste presentate dal consiglio di amministrazione uscente o presentate dai Soci, contenenti l'indicazione del numero massimo dei candidati eleggibili in base al presente statuto, con esclusione dei Consiglieri e del Presidente del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico designati dal socio sostenitore "FONDAZIONE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA ETS"; tali candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste presentate dai Soci e quella presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, di modo che tutti i soci possano prenderne anticipata visione.

Ogni Socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ciascun elenco di candidati diverso da quanto presentato dal Consiglio di Amministrazione deve essere sottoscritto da un

numero di soci non inferiore al 10% (dieci per cento) dei soci legittimati a votare nell'Assemblea chiamata in prima convocazione ad eleggere le cariche sociali.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

1) i due terzi degli Amministratori da eleggere, con arrotondamento in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità superiore, saranno tratti dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa;

2) il restante terzo dei Consiglieri quali designati dal socio sostenitore "FONDAZIONE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA ETS".

Nel caso in cui venga stabilmente a mancare, per qualsiasi motivo, un componente del Consiglio di Amministrazione, questi sarà sostituito mediante cooptazione dal consiglio stesso, in corrispondenza della prima seduta successiva, nel rispetto della facoltà di designazione riconosciuta al socio sostenitore, nel caso in cui l'amministratore venuto a mancare rispon-

desse a sua designazione. L'amministratore cooptato resterà in carica fino alla scadenza dell'intero consiglio.

Art. 19

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che non siano in mora nei versamenti dei contributi sociali alla data di delibera del Consiglio di Amministrazione della convocazione dell'Assemblea.

Ciascun socio ordinario ha diritto ad un voto. Ai soci sostenitori è attribuito un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati nell'Assemblea. In caso di pluralità di soci sostenitori, i voti ad essi complessivamente spettanti sono ripartiti tra gli stessi in proporzione agli apporti rispettivamente eseguiti nell'esercizio chiuso il 31 dicembre precedente l'Assemblea, come attestato da apposita certificazione da predisporli annualmente a cura del Consiglio di Amministrazione.

I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta; ciascun socio può rappresentare al massimo altri cinque soci.

Alle assemblee può presenziare, senza diritto di voto, un rappresentante della Confcooperative.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio di Amministrazione ed indicati nell'avviso di convocazione, le adunanze dell'Assemblea possono svolgersi anche mediante l'utilizzo di

sistemi di collegamento a distanza in videoconferenza, a condizione che, nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento fra i soci, tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

In particolare è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- siano indicati nell'avviso di convocazione, ovvero nel regolamento assembleare quando adottato o con apposita comunicazione trasmessa prima della riunione, le modalità di collegamento e le connesse specifiche tecniche, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove è stata convocata, dove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

E' fatta in ogni caso salva la possibilità dell'Assemblea di

deliberare un apposito regolamento che disciplini nello specifico le modalità di gestione e di votazione delle assemblee riunite escludendo la partecipazione fisica dei soci.

Art. 20

Della seduta assembleare si redige regolare verbale a norma di legge.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dalla persona designata dall'assemblea.

L'assemblea nomina un segretario scegliendolo anche fra i non soci.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da Notaio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 21

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sei a sette membri, di cui 1/3 (un terzo) designati dal socio sostenitore "FONDAZIONE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA ETS" come propri rappresentanti, scelti in ogni caso tra i soci ordinari.

L'assunzione e la conservazione della carica di amministratore sono subordinate al possesso di requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, previsti dalla legge, e

all'insussistenza delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 del codice civile.

La nomina degli amministratori e ogni relativa modifica deve essere iscritta nel Registro delle Imprese, sezione delle imprese sociali e/o, quando ne ricorrano le condizioni, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono sempre rieleggibili.

Il compenso agli Amministratori viene deliberato dall'Assemblea dei soci, in misura proporzionata all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze. In mancanza, ad essi spetta unicamente il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

Il Consiglio elegge un Presidente, scelto tra gli Amministratori designati dal socio sostenitore "FONDAZIONE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA ETS", ed un vice Presidente e ne determina la remunerazione ai sensi del comma 3° dell'art. 2389 c.c. se investiti di particolari cariche e sentito l'Organo di Controllo.

Art. 22

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre Consiglieri. Di norma il Consiglio di Amministrazione sarà convocato

presso la sede sociale, il presidente potrà comunque convocarlo in luogo diverso purché nel territorio nazionale.

La convocazione sarà fatta a mezzo di avvisi personali contenenti il giorno, l'ora e il luogo di convocazione, oltre all'indicazione degli argomenti oggetto di discussione e deliberazione, da inviarsi o recapitarsi con ogni mezzo non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, in modo che Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Sono prese con il voto favorevole di almeno i 4/5 (quattro quinti), con arrotondamento in caso di numero frazionario all'unità superiore, dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sempre a voto palese le deliberazioni relative:

1. alla ammissione di nuovi soci sostenitori;
2. alle richieste di affidamenti bancari di qualunque tipo;
3. alle acquisizioni o cessioni di immobili, alla partecipazione a società o enti;
4. alle proposte predisposte dal Consiglio per la modifica del presente statuto.

In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.

Della seduta consiliare si redige regolare verbale a norma di

legge.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. In particolare è necessario che:

- sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- siano indicati nell'avviso di convocazione, ovvero con apposita comunicazione trasmessa in momento successivo, comunque prima della riunione, le modalità di collegamento e le connesse specifiche tecniche, anche senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente ed il soggetto verbalizzante. Verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo di convocazione del consiglio di amministrazione o, in assenza, nel luogo in cui

si trova il soggetto verbalizzante.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare altresì un apposito regolamento che disciplini nello specifico le modalità di funzionamento.

Art. 23

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Esso può deliberare pertanto su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può anche deliberare l'adesione della società a consorzi ad organismi federativi e consorziali, la cui azione possa tornare utile alla società stessa ed ai soci, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche.

Il Consiglio può, nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge, delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri oppure ad un comitato esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso Consiglio. Si applica, per quanto compatibile, l'art. 2381 del codice civile.

In caso di delega, l'organo delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con periodicità di almeno ogni 180 (centottanta) giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle

operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire comitati tecnici a livello consultivo, stabilendone la composizione e gli eventuali compensi.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare e/o sostituire un Direttore, fissandone il relativo compenso, con il compito di coadiuvare gli Organi Amministrativi nell'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci e del Consiglio di Amministrazione ed inoltre di svolgere l'adempimento delle pratiche amministrative e contabili. Il Direttore interviene alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con le funzioni di segretario ed esercita altresì la gestione e il controllo sul personale.

Art. 24

La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice Presidente qualora sia stato nominato e, in mancanza o nell'assenza di questo, a un Consigliere designato dal Consiglio.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare i propri poteri ad altro Consigliere, nonché, con speciale procura, ad impiegati della società e solo per singoli atti o categorie di atti.

L'attribuzione della rappresentanza legale della società, ogni sua limitazione ovvero ogni relativa modifica, deve essere iscritta nel Registro delle Imprese, sezione delle imprese sociali e/o, quando ne ricorrano le condizioni, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 25

L'istituzione dell'Organo di Controllo è disciplinata dall'art. 2477 del codice civile.

L'assemblea dei soci, ricorrendone le condizioni, nomina un organo di controllo monocratico, nella persona di un Sindaco unico, ovvero un organo di controllo collegiale, in tal caso nominando un Collegio Sindacale. Il Collegio si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti anche fra non soci dall'assemblea, la quale nominerà pure il Presidente del Collegio stesso. La nomina del Presidente del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico è operata su designazione effettuata dal

socio sostenitore "FONDAZIONE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA ETS".

L'assemblea provvede alla nomina del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico al ricorrere di una delle ipotesi individuate dal secondo comma dell'art. 2477 del codice civile ovvero, quando non ricorrenti, per volontà dei soci espressa nel contesto dello stesso organo assembleare.

I Sindaci devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al secondo comma dell'art. 2397 del codice civile. Ad essi si applica l'art. 2399 del codice civile.

La nomina dei componenti del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico, ovvero ogni successiva modificazione, deve essere iscritta nel Registro delle Imprese, sezione delle imprese sociali e/o, quando ne ricorrano le condizioni, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono sempre rieleggibili.

Il compenso spettante ai Sindaci è stabilito con delibera dell'assemblea all'atto della loro nomina e per tutta la durata del loro ufficio, in misura proporzionata all'attività effettivamente svolta.

Art. 26

L'organo di controllo svolge le funzioni allo stesso assegnate dalla legge ed in particolare vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta

amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza

dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adotta-

to dalla società e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita funzione di monitoraggio

dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di

utilità sociale e del loro perseguimento mediante lo svolgi-

mento dell'attività statutaria. Attesta inoltre che

l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità

alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto de-

gli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in ogni momento

procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di

controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono richiedere agli

Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali

e su determinati affari.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito

libro verbali.

Delle riunioni dell'organo di controllo si redige regolare

verbale a norma di legge.

Art. 27

L'organo di controllo assiste alle adunanze del Consiglio di

Amministrazione ed alle assemblee.

I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle as-

semblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del

Consiglio d'Amministrazione, decadono dall'ufficio.

L'organo di controllo deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli Amministratori.

L'organo di controllo, infine, ha tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

L'organo di controllo esercita la revisione legale dei conti, quando obbligatoria per disposizione di legge ovvero per volontà dell'Assemblea dei Soci. In tal caso, l'organo di controllo sarà costituito integralmente da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Tale requisito sussiste in capo al Sindaco Unico, in caso di organo di controllo monocratico. Qualora non sia l'organo di controllo a provvedere, al sussistere di obblighi di legge ovvero per volontà dell'Assemblea dei Soci, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro. Alla nomina del revisore legale dei conti o della società di revisione provvede l'Assemblea dei Soci. Alla funzione di revisione legale dei conti si applicano, quando compatibili, gli articoli 2409 bis e seguenti del codice civile.

L'attività di controllo eventualmente operata dal revisore legale o dalla società di revisione legale è documentata in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico, pari a tre esercizi.

Art. 28

Tutte le controversie che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità delle deliberazioni assembleari o consiliari, promosse da o contro i soci, da o contro la Società, da o contro gli Amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno devolute a un arbitro, nominato dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, salvo che si tratti di controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

L'arbitro deciderà secondo diritto e l'arbitrato sarà rituale e secondo il Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

REQUISITI MUTUALISTICI

Art. 29

Il patrimonio sociale è destinato in via esclusiva al raggiungimento degli scopi sociali previsti dal presente statuto.

Pertanto i soci non potranno per nessun motivo addivenire alla ripartizione del patrimonio sociale nemmeno all'atto dello scioglimento della società.

Le clausole mutualistiche sopra esposte sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 30

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da uno o più regolamenti interni da compi-
larsi a cura del Consiglio di Amministrazione.

La società può inoltre dotarsi di regolamenti idonei a regola-
re i rapporti tra essa e i soci e lo svolgimento dell'attività
mutualistica. In tal caso, i regolamenti sono predisposti da-
gli amministratori e approvati dall'assemblea dei soci con le
maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

Art. 31

In caso di scioglimento della società, l'assemblea con la mag-
gioranza prevista nell'articolo 18 per lo scioglimento antici-
pato della società, nominerà uno o più liquidatori, stabilen-
done i poteri.

In caso di liquidazione o di perdita della natura di società
di mutuo soccorso, il patrimonio è devoluto ad altre società
di mutuo soccorso ovvero ad uno dei fondi mutualistici o al
corrispondente capitolo di bilancio dello Stato ai sensi degli
articoli 11 e 20 della legge n. 59/92 e successive modifica-
zioni ed integrazioni.

Art. 32

Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto, val-
gono le disposizioni legislative sulle società di mutuo soc-
corso di cui alla legge n. 3818 del 1886 e per quanto da que-

ste non disposto dalle norme dettate in tema di società cooperative a mutualità prevalente.

NORMA TRANSITORIA

In conseguenza della fusione per incorporazione dell'associazione SODALITAS ETS da parte di CRAMAS SMS, a decorrere dalla data a partire dalla quale la fusione ha effetto, gli associati di SODALITAS ETS acquistano la qualità di soci di CRAMAS SMS. In via transitoria, tutti gli associati di SODALITAS ETS divenuti soci di CRAMAS SMS godono, fino alla data del 31 dicembre 2026, delle stesse prestazioni e dei medesimi benefici garantiti da SODALITAS ETS, sulla scorta dei regolamenti vigenti al momento dell'adozione della decisione in ordine alla fusione e nel rispetto dei limiti da essi determinati, purché l'erogazione delle prestazioni o dei benefici siano compatibili con le disposizioni, statutarie e di legge, che regolano la società di mutuo soccorso incorporante. Gli associati di SODALITAS ETS, divenuti soci di CRAMAS SMS, che risultino sprovvisti dei requisiti di ammissione previsti dallo statuto di CRAMAS SMS, conservano lo status di socio di CRAMAS SMS, acquistato per effetto di quanto disposto nel precedente comma, senza incorrere in provvedimenti di esclusione, fino alla data del 31 dicembre 2026.

Gli associati di SODALITAS ETS che, alla data del 1° gennaio 2027, risulteranno soci di CRAMAS SMS e avranno acquisito, quando mancanti, i requisiti di ammissione a socio previsti

dallo statuto, godranno delle prestazioni e dei benefici garantiti da CRAMAS SMS, nel rispetto dei regolamenti tempo per tempo vigenti, versando i contributi associativi stabiliti dal consiglio di amministrazione. Il periodo transitorio determinato ai sensi del primo comma, concorre al decorso del periodo di carenza previsto dai regolamenti delle prestazioni.